



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4528 del 2020, proposto da Monica Andreea Paun, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e segnatamente

in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine dalla stessa così rispettivamente fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque

rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità del titolo nel nostro Paese.

Stante il silenzio del MIUR sulla sua richiesta, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 22 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi.

Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis, 3590/2018).

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

Claudia Lattanzi

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO